

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE

**“A B C
INTERNATIONAL,
ONLUS”**

“Alphabetization for Better Condition of Living”
“Alfabetizzare per una Migliore Condizione di vita”

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita associazione avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata "ABC INTERNATIONAL ONLUS". L'Associazione, costituita a carattere volontario, è tesa, mediante l'azione comune dei soci e degli associati, all'esercizio della solidarietà educativa, sociale e culturale. Essa non ha scopo di lucro e si adopera per l'educazione, in particolar modo dei ragazzi orfani e dei giovani delle famiglie indigenti e in condizione di grave disagio economico familiare, e alla formazione delle rispettive famiglie, nelle Filippine e nei Paesi in via di sviluppo.

È apolitica e apartitica e si attiene ai principi della democraticità ed elettività delle cariche sociali, della gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dai propri aderenti, ma potrà avvalersi, là dove la presidenza lo ritenesse necessario, dell'opera di terzi retribuiti, ai sensi dell'ART.11.

ART. 2 SEDE E DURATA

La sede sociale e legale dell'Associazione dell'ABC è in Roma, Via Agostino Valiero n.12. La durata dell'Associazione è fissata fino al 2035. Alla scadenza potrà essere prorogata con regolare delibera straordinaria. Essa potrà essere sciolta per la deliberazione dell'Assemblea straordinaria, a norma della legge e in conformità del presente statuto.

ART. 3 FINALITÀ: SCOPO SOCIALE

L'Associazione ABC International intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha per scopo lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza e dell'assistenza educativa, dirette al miglioramento delle condizioni di vita di persone svantaggiate, con particolare riferimento ai bambini orfani e ragazzi dalle famiglie indigenti nelle Filippine e nei Paesi in via di sviluppo. L'Associazione intende:

- A. Promuovere lo sviluppo e l'integrale valorizzazione umana, specialmente tra i ragazzi orfani e più poveri, dove sono, e con i mezzi più umani e più naturali: *alfabetizzare per una migliore condizione della vita nella e con la Famiglia.*
- B. Sottrarre i ragazzi dalla schiavitù dell'ignoranza e del lavoro forzato minorile e sostenerli nello scoprire e sviluppare i loro talenti e/o le loro capacità intellettuali e lavorative.
- C. Rendere i ragazzi e le rispettive famiglie responsabili e attori del proprio sviluppo, sia materiale sia spirituale. Infatti, la privazione dell'istruzione non è meno oppressiva della fame...; e privare qualcuno della scuola non è altro che degradarlo alla peggiore disumanità. In breve, la Associazione assiste costoro nello sviluppo della loro dignità umana, per una personale edificazione e crescita nella virtù sociale, con e non senza l'importante presenza della famiglia.
- D. Educare i ragazzi ai valori umani e cristiani, alla famiglia basata su gratuità e al servizio alla comunità, nella luce dell'Esortazione Apostolica di Giovanni Paolo II "*Familiaris Consortio*" e della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica. L'Associazione s'opponе vigorosamente a tutto ciò che può seriamente danneggiare la sana educazione dei ragazzi e dei giovani e promuove ogni tipo di umanità.
- E. Promuovere ricerca sociale al fine di fornire le informazioni (dati scientifici interpretati), necessarie e sufficienti, per poter creare una solida base dalla quale partire per una qualunque iniziativa o progetto mirato ovvero che possa maggiormente avvicinarsi e dunque soddisfare le esigenze dei ragazzi e delle famiglie.

ART. 4

ATTIVITÀ PRINCIPALI

In conformità alla finalità e ai principi enunciati all'ARTICOLO 3, le attività dell'Associazione si estrinsecano nei seguenti settori:

- A. Realizzare direttamente, o attraverso le Associazioni locali, laboratori territoriali, centri degli studi o circoli delle famiglie per i progetti educativi, sociali e culturali – musica, artigianato, sport -- a servizio delle capacità e dei talenti dei bambini orfani e in favore dei ragazzi delle famiglie più povere.
- B. Promuovere e sostenere direttamente, o attraverso le Associazioni locali, le famiglie, mediante attività educative, formative e informative, nel loro essere la prima scuola di virtù sociale, nel loro offrire ai figli modello di vita fondata sui valori della verità, della libertà, della giustizia e dell'amore, secondo i principi cristiani cattolici, attinenti alla Finalità cui all' Articolo 3.
- C. Provvedere direttamente, o attraverso le Associazioni locali, una continua assistenza a carattere scolastico, sociale, tecnico e spirituale ai ragazzi orfani e più poveri nei Centri degli Studi o nei Circoli delle famiglie, compreso il pasto festoso e abbondante che favorisca un clima di fraternità e servizio vicendevoli fra gli assistiti.
- D. Gestire programmi e progetti di istruzione, formazione e informazione, anche a distanza, al fine di favorire la valorizzazione di tutti gli aspetti, umani, psicologici, spirituali e operativi dei ragazzi e delle famiglie.
- E. Promuovere, attraverso attività educative e formative basate sul volontariato, l'inserimento lavorativo dei giovani, in forma individuale o societaria perché cooperino alla crescita personale e sociale, e anche al miglioramento della situazione economica degli stessi assistiti.
- F. Promuovere, agevolare e sostenere la sensibilizzazione e la formazione delle famiglie dei soci, degli associati e del personale volontario sui valori umani, sull'identità e unicità della famiglia e sul bene e virtù sociali.
- G. Organizzare la raccolta dei libri anche usati e materiali scolastici per le scuole promuovere la lettura tra i ragazzi più poveri.
- H. Realizzare indagini sociologiche mirate e partecipate – che prevedano il coinvolgimento, la partecipazione, dei ragazzi e/o delle famiglie, per progettare ed effettuare attività (incontri di studio, seminari, conferenze ect.) al fine di creare e rafforzare le relazioni – attraverso l'uso di metodologie qualitative e quantitative. Questo permette di esplorare e quindi di conoscere le realtà concrete.
- I. Provvedere alla stampa e alla diffusione di un bollettino periodico avvalendosi anche di un sito internet.
- J. Promuovere e stabilire rapporti di collaborazione, coordinamento e assistenza con i laboratori, con le parrocchie e le diocesi, con altre associazioni, organizzazioni e comitati operanti sul territorio locale, nazionale e con altre organizzazioni internazionali di volontariato.

ART. 5

I SOCI E GLI ASSOCIATI

- A. Il numero dei soci e degli associati è illimitato.

B. Possono diventare soci sia le persone fisiche (purché maggiorenni), sia le persone giuridiche, italiane o straniere, che condividono in modo pieno le finalità dell'Associazione e la cui domanda, indirizzata al Presidente, venga accolta secondo le modalità previste dal presente Statuto. La qualifica del socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

C. La delibera di ammissione o non ammissione è inappellabile. I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente sulla scheda di richiesta di ammissione.

D. I Soci:

1. devono versare la quota di iscrizione fissata dall'Assemblea dei soci entro una settimana dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione all'Associazione; la quota sociale di iscrizione e/o di contributo rimane di proprietà dell'Associazione;
2. sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali e di tutte le disposizioni vigenti nella Associazione;
3. partecipano all'Assemblea Ordinaria dei Soci, dalla quale vengono eletti esclusivamente e liberamente gli Organi sociali. Le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali sono attribuite dal rispettivo Organo, fatta eccezione per il primo mandato in assoluto, in cui le nomine vengono fatte direttamente dai Soci Fondatori in sede di costituzione dell'Associazione;
4. hanno il diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, a norma dello stesso statuto. Ogni socio può essere portatore di delega.

E. Gli Associati/Soci possono essere;

1. SOCI FONDATORI
2. SOCI ORDINARI
3. Associati ONORARI
4. Associati SOSTENITORI

I SOCI FONDATORI sono coloro che partecipano formalmente alla costituzione della Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo. Essi hanno diritto al voto.

I SOCI ORDINARI sono le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità della Associazione, possiedono e adempiono i requisiti previsti dallo Statuto. Essi si impegnano volontariamente, direttamente e gratuitamente per il conseguimento dei fini associativi. Questi hanno diritto al voto.

Gli Associati ONORARI sono coloro che vengono ammessi alla Associazione per gli alti meriti acquisiti nel campo delle attività della Associazione stessa e cooptati all'unanimità dal Consiglio Direttivo. Questi non hanno diritto al voto.

Gli Associati SOSTENITORI sono le persone fisiche e/o giuridiche, enti o istituzioni, comitati o gruppi che, avendo fini compatibili con il presente Statuto, intendano sostenere in vario modo, anche economicamente, l'Associazione. Questi non hanno diritto al voto.

F. La qualità di Socio della Associazione, prevista a tempo illimitato, si perde per:

1. dimissioni presentate al Presidente;
2. decadenza, di cui al seguente paragrafo seguente (Art. 5, G).
3. decesso.

G. L'esclusione per decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo contro un socio che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;

2. non corrisponda ai doveri inerenti alla qualità di socio o non soddisfi gli impegni assunti verso l'Associazione;
3. si assenta in modo prolungato e ingiustificato dalla vita dell'Associazione o sia moroso nel pagamento delle quote e/o dei contributi associativi;
4. persista in comportamenti contrari agli scopi, alle attività e agli interessi dell'Associazione.

ART. 6 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo di ogni anno.

Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre 2005.

Entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio, o quando particolari esigenze lo richiedano entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto Annuale della gestione da presentare all'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione.

ART. 7 ORGANI

Gli Organi della ASSOCIAZIONE, le cui cariche sociali sono gratuite sono:

- A. l'Assemblea
- B. il Consiglio Direttivo
- C. il Presidente

ART. 8 L'ASSEMBLEA

A. L'ASSEMBLEA si compone dei soci fondatori e dei soci ordinari. Gli associati onorari e sostenitori possono partecipare alle riunioni ma non hanno diritto al voto.

L'ASSEMBLEA, regolarmente costituita è sovrana e rappresenta la universalità dei soci. Le sue deliberazioni, assunte secondo il presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

B. Spetta all'Assemblea:

1. eleggere /sostituire i componenti del Consiglio Direttivo;
2. approvare o rigettare, non oltre l'8 maggio di ciascun anno, il Rendiconto annuale e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
3. deliberare su eventuale ricorso presentato da un socio che sia stato radiato. La deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
4. approvare/ modificare / revocare i regolamenti interni;
5. approva la destinazione degli utili/avanzi di gestione agli scopi istituzionali, a fondi, a riserve capitale durante la vita dell'Associazione.

CONVOCAZIONE

C. L'ASSEMBLEA è convocata almeno una volta all'anno e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine suddetto potrà essere portato a sei mesi.

D. L'ASSEMBLEA, in seduta ordinaria, viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso affisso, almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza, nell'apposita bacheca nella sede dell'ABC, recante l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione, nonché degli argomenti da trattare. Per tutte le altre convocazioni, in seduta ordinaria, si fa espresso riferimento alle norme dettate dal Codice Civile.

L'ASSEMBLEA, in seduta straordinaria, viene convocata a richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e sottoscritta da almeno un terzo dei soci ed indirizzata al Consiglio Direttivo.

E. Di ciascuna riunione, in seduta ordinaria, dell'Assemblea, viene redatto un verbale a del Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, salvo che l'Assemblea decida di sceglierlo tra i presenti a seguito di scrutinio, nel qual caso verranno nominati due scrutatori tra i soci presenti. Nelle assemblee, in seduta straordinaria, la carica di Segretario sarà rivestita dal notaio all'uopo designato.

VOTO E DELIBERAZIONE

F. Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, esclusivamente da un altro socio. Ogni socio può portare non più di un voto degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'ASSEMBLEA sono validamente assunte per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale.

MODIFICHE DELLO STATUTO

G. Per apportare modifiche dello Statuto, è necessario convocare una ASSEMBLEA Straordinaria, alla quale devono essere presenti almeno i tre quarti degli associati.

PRESIDENZA

H. Le ASSEMBLEE ordinarie e straordinarie saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente, in difetto di che, fermo restando L'ART. 9.D, l'ASSEMBLEA eleggerà il Presidente "ad tempus".

ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

A. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che l'Assemblea elegge tra i soci fondatori o tra i soci ordinari. Il Consiglio Direttivo è composto dai primi sette (7) membri che hanno raggiunto il maggiore numero di voti.

B. Al Consiglio Direttivo spettano le facoltà e i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.

C. Il Consiglio Direttivo è eletto per un quadriennio, rimanendo comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio può essere rieletto per non più di due mandati (otto anni).

I componenti del Consiglio Direttivo, che cessino dalla carica nel corso del loro mandato, possono essere sostituiti per co-optazione del Consiglio Direttivo stesso, sottoponendo la sostituzione alla ratifica della prima Assemblea utile.

D. Il Consiglio Direttivo elegge tra di loro il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e Revisore dei Conti.

E. Spetta al Consiglio Direttivo:

1. determinare i compiti, i poteri e le facoltà del Segretario e del Tesoriere per la gestione e l'Amministrazione ordinaria dell'Associazione, che avverrà comunque sotto il controllo e la vigilanza del Presidente;
2. redigere i regolamenti interni da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
3. formulare il programma operativo da presentare e illustrare all'Assemblea;
4. convocare l'Assemblea e sottoporre alla sua approvazione il Rendiconto annuale e la Relazione annuale del Consiglio Direttivo;
5. nominare i responsabili di eventuali gruppi di lavoro fissandone i compiti;

6. designare il/i Rappresentante/i dell'Associazione presso Organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali;
7. determinare l'ammontare della quota associativa o degli eventuali contributi straordinari che i soci devono versare annualmente all'Associazione;
8. esaminare le domande di iscrizione all'Associazione e decidere sulla loro ammissibilità;
9. deliberare l'esclusione da socio ai sensi dell'Art. 5, G;
10. adottare nel quadro del programma stabilito dall'Assemblea tutte le deliberazioni necessarie a realizzare le attività della Associazione;
11. impartire agli altri organi dell'Associazione le direttive di carattere generale per le attività da compiere;
12. esercitare ogni altro potere o compito che non sia riservato per legge al Presidente o all'Assemblea;
13. proporre all'Assemblea la destinazione degli utili/ avanzi di gestione agli scopi istituzionali.

CONVOCAZIONE

F. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta sia necessario e comunque una volta ogni sei mesi.

La convocazione è pubblicata con avviso nel sito dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione, e reca l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché degli argomenti da trattare.

DELIBERAZIONE

G. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei suoi membri. Ogni componente del Consiglio è portatore di una sola delega.

ART. 10

IL PRESIDENTE

A. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente ART 9.C, per un quadriennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione del nuovo Presidente.

B. Al Presidente spetta:

1. presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
2. avere la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
3. attuare in concreto le operazioni disposte dal Consiglio Direttivo;
4. promuovere e coordinare l'attività della ASSOCIAZIONE;
5. stipulare accordi di collaborazione e/o convinzioni con organismi privati e/o istituzioni, secondo le disposizioni del Consiglio Amministrativo;
6. accettare da pubblica amministrazioni o da istituzioni contributi non in contrasto con gli scopi dell' Associazione;
7. accettare donazioni ed eredità, con beneficio d'inventario, e legati testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi e dal presente statuto;
8. sovrintendere alla esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, all'amministrazione del patrimonio, alla gestione dei mezzi finanziari della Associazione;
9. adottare i provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima riunione del Consiglio Direttivo;
10. Acquisire personale cui all'ART. 11.A.

C. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito, a norma dello Statuto e dei regolamenti, dal Vicepresidente.

ART. 11 PERSONALE

A. L'Associazione potrà avvalersi, là dove la Presidenza lo ritenga necessario, dell'opera di terzi retribuiti, per attività a qualsiasi titolo, non eseguibile dagli associati, ivi compresa l'eventuale esecuzione di iniziative realizzate con finanziamenti pubblici (nazionali, regionali, di organismi internazionali, di enti locali ecc.) sul territorio nazionale o internazionale.

B. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può provvedere all'acquisizione diretta del personale, occorrente per lo svolgimento delle attività, mediante:

1. utilizzazione nelle forme più opportune di soci volontari, in possesso della qualificazione e delle autorizzazioni necessarie;
2. conferimento di incarichi temporanei;
3. assunzioni dirette, sempre a titolo temporaneo.

ART. 12 IL PATRIMONIO

A. Il patrimonio della Associazione può essere costituito da disponibilità liquide, beni mobili o immobili da impiegare esclusivamente per conseguire le finalità e le attività istituzionali.

B. In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio, al netto di eventuali impegni di spesa consolidati, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o comunque a fini di pubblica utilità, coerenti con le finalità istituzionali, come al successivo Art. 15 (Scioglimento anticipato).

ART. 13 LE RISORSE FINANZIARIE

A. La Associazione provvede agli oneri per il conseguimento delle finalità indicate nel presente statuto e per il suo funzionamento, mediante:

1. le quote associative ordinarie dei soci stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. i contributi volontari di soggetti pubblici e privati interessati al conseguimento di tali finalità;
3. le somme corrisposte da soggetti pubblici e privati a titolo di anticipazioni di spese, a fronte di prestazioni da essi richieste;
4. le convenzioni, liberalità, lasciti e donazioni di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
5. i contributi di organismi internazionali;
6. le rendite del proprio patrimonio.

B. Per il raggiungimento dei fini istituzionali sociali e caritativi, la Associazione potrà effettuare tutte le operazioni economiche e finanziarie necessarie, tenendo conto della sua caratteristica essenziale di Associazione di volontariato priva di scopi di lucro.

ART. 14 ANNO FINANZIARIO – RENDICONTO CONSUNTIVO ANNUALE

A. Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto annuale. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

